

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 416

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CONSOLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 2001

—————

Nuove disposizioni in materia di disciplina igienica della produzione
e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha lo scopo di eliminare alcuni effetti distortivi dell'attuale disciplina per la vigilanza igienica sulla genuinità e salute degli alimenti e delle bevande, introducendo maggiore certezza nelle responsabilità e quindi più sicurezza per il commerciante e per il consumatore.

La legge 30 aprile 1962, n. 283, prevede un'ipotesi di reato contravvenzionale, che consiste nel fatto obiettivo di mettere in commercio sostanze alimentari non conformi a quanto richiesto dalle norme amministrative di igiene. Si tratta di una specie di responsabilità obiettiva del commerciante, il quale può difendersi solo provando di avere impiegato tutta la diligenza dovuta: quindi una inversione dell'onere della prova, come sempre accade in caso di contravvenzioni. Praticamente il dettagliante è ritenuto comunque responsabile «a titolo di colpa se non prova la sua buona fede» (Cassazione Sezione VI, del 29 settembre 1993, n. 11390) e pertanto questi viene incolpato per fatto altrui, per fatto del produttore, e a fatica riesce a provare di avere adottato tutte le misure prudenziali possibili.

La nostra proposta non riguarda ovviamente le più gravi ipotesi dove esiste una colpa cosciente ovvero un dolo consapevole del venditore ai danni del consumatore, che sono già opportunamente punite come delitti dagli articoli 442, 444 e 452 del codice penale.

Si vuole fare chiarezza, invece, nei casi in cui la violazione della norma avviene materialmente da parte di altri soggetti, a monte del processo della distribuzione e della produzione delle sostanze alimentari, e una verifica preventiva da parte del venditore, che non si limiti a constatazioni estrinseche, ap-

pare difficilmente esigibile. Situazioni che si verificano nella vendita di alimenti di facile deperibilità.

Viceversa, l'articolo 19 della citata legge n. 283 del 1962 prevede, con arbitraria semplificazione, che «le sanzioni... non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti in confezioni originali».

Si tratta di una norma doppiamente arbitraria, sia perchè stupisce una presunzione di incolpevolezza non meglio specificata in relazione all'oggetto della condotta, sia perchè lo sviluppo più recente dei modelli di distribuzione propone casi analoghi ma non identici ai prodotti confezionati in involucri o recipienti sigillati: prodotti in cesta o imballati a reticella, eccetera. È accaduto che persino la Suprema Corte non ammettesse la scusabilità del dettagliante e la riferibilità della colpa al produttore per dei limoni contenuti in pacchetti a reticella, anche se «la sostanza vietata non ne aveva mutato l'aspetto esterno» (Cassazione Sezione VI, 13 dicembre 1993, n. 2711).

In effetti la norma dell'articolo 19 allo stato attuale non è applicabile nel caso di prodotti non contenuti in involucri che non possiedano le caratteristiche proprie della confezione, siccome non volti a garantire l'integrità originaria dei prodotti stessi, ma destinati soltanto ad impedire lo spargimento o l'insudiciamento nelle fasi di commercializzazione.

La nostra opinione è naturalmente diversa, in quanto queste forme di imballo garantiscono comunque la provenienza originale del prodotto e soprattutto perchè riteniamo assurdo determinare *a priori* una colpa a secondo se trattasi di prugne confezionate, li-

moni contenuti in reticella, fragole in cestino, o banane con bollino blu.

Una giustizia così schematica, che a volte prescinde da responsabilità effettive dirette del venditore pecca per eccesso ma anche per difetto di severità, dà cattiva immagine di sé, come si evince da articoli di giornali che anche recentemente hanno criticato sentenze di facile condanna di un povero verdure o di assoluzione di supermercato che invece aveva messo in vendita confezioni di prodotti scaduti.

Il tipo di confezione non può più essere un criterio valido per giudicare sulle responsabilità della commercializzazione di prodotti alimentari avariati o manipolati.

Occorre riformulare la legge, codificando l'indirizzo più positivo espresso dalla stessa giurisprudenza della Cassazione in numerose sentenze nelle quali ha ritenuto responsabile il produttore e non il venditore al dettaglio in caso di commercio di prodotti alimentari sfusi che devono essere consumati freschi e cioè in tempi brevi, per cui non può addossarsi al venditore l'onere di effettuare ulteriori accertamenti rispetto a quelli che già il produttore e l'autorità sanitaria dovrebbero effettuare (Cassazione Sezione VI, 13 marzo

1986, n. 5461, 28 febbraio 1990, nn. 9955 e 11759).

Una corretta impostazione del tema della responsabilità non può ignorare i concetti di «buona fede» e di «inesigibilità»: più soggettivo il primo, più obiettivo il secondo, ma entrambi finalizzati ad escludere la responsabilità penale quando non vi è colpa o non è logicamente ammissibile pretendere da un soggetto un dato comportamento. Un povero dettagliante non può assumersi l'onere di sospendere la sua attività in attesa dell'esito delle analisi dei prodotti. Si tratta del normale limite negativo della colpevolezza.

Inoltre, l'assunzione di responsabilità, certificata e documentata del produttore, deve garantire in ogni caso il venditore. E, viceversa, il venditore che non si conforma alle indicazioni del produttore nella conservazione della merce risponde direttamente del suo comportamento.

Per tutti i prodotti alimentari freschi, poi, il venditore può rispondere solo dei vizi riconoscibili, non dei vizi occulti. Solo in questo modo si può ottenere che ogni soggetto del processo di produzione e di distribuzione risponda per fatto proprio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 19 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - *1.* Le sanzioni previste dalla presente legge non si applicano al commerciante che vende o pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti alimentari in confezioni originali ovvero prodotti alimentari freschi, sempre che il medesimo si attenga alle norme in uso ed alle istruzioni del produttore sulla conservazione delle merci e non sia a conoscenza di violazioni a norme igieniche a causa delle caratteristiche delle merci in vendita.

2. I produttori ed i fornitori dei prodotti alimentari devono consegnare agli acquirenti il prodotto con l'attestazione specifica dei trattamenti effettuati per la produzione, la conservazione, la commercializzazione, dichiarandone la conformità alle norme».